ORDINANZA N. 20/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza AdSP. n. 41/19 e s.m.i.;

VISTA la delibera presidenziale n. 432 del 10.12.21 di approvazione del cronoprogramma dei lavori di "Riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello" in corso di esecuzione da parte del R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Bologna C.F./P.IVA 03530851207 e alla BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli C.F./P.IVA 03648620635;

VISTA la nota prot. n. 9022 del 29/03/2023 del con la quale l'Uff. Security, a seguito di sopralluoghi effettuati congiuntamente all'uff. Tecnico, richiedeva di procedere alla realizzazione di alcuni interventi di razionalizzazione ed incremento di sicurezza dei flussi passeggeri alla calata Beverello, in vista dell'avvio della stagione turistica

VISTA la nota prot. n. 9508 del 3/4/23 del R.U.P. relativa alla necessità di procedere alla modifica della linea di separazione tra l'area di attesa e l'area di imbarco, all'aggiunta di un nuovo corridoio di uscita, al completamento degli scivoli per disabili, alla creazione di una corsia dedicata al servizio portabagagli, alla realizzazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale, presso l' area di pre-imbarco a cura della impresa esecutrice dei lavori sopra menzionati;

RITENUTO opportuno, allo scopo di consentire l'effettuazione dei lavori sopra descritti presso l' area di attesa pre-imbarco presso la Calata Beverello, rendere le aree individuate libere da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione degli stessi;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

Che, allo scopo di eseguire i lavori di razionalizzazione ed incremento della sicurezza presso l'area di pre-imbarco della Calata Beverello, a decorrere dal 3.4.23 l'Impresa esecutrice opererà presso l'area di attesa pre-imbarco, meglio individuata in planimetria allegata, in maniera alternata, così da consentire sempre il transito dei passeggeri durante le

ore di esercizio dei servizi di navigazione, e, pertanto,

ORDINA

Art.1

A decorrere dal 3.4.23, è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo delle aree demaniali marittime della calata Beverello, ricomprese nei sottocantieri di volta in volta individuati e delimitati dall'impresa esecutrice.

Tali aree dovranno essere sgombere da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. garantire sempre il transito dei passeggeri durante le ore di esercizio dei servizi di navigazione;
2. provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari e dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;
3. adottare nell'esecuzione delle attività di delimitazione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione Lavori;
4. garantire il transito pedonale e veicolare autorizzato da parte dei fruitori delle aree portuali e l'ormeggio, il transito e le attività connesse alle navi, avendo in considerazione gli accosti giornalieri;

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Napoli, lì 03 APR. 2023

IL PRESIDENTE